

Chiara Tincani *

La sorte dei contratti di soggiorno in occasione della pandemia di COVID-19

*The fate of hospitality contracts
on the occasion of the COVID-19 pandemic* §

Il contributo esamina l'impatto dell'epidemia sul settore turistico, con particolare riguardo ai cosiddetti contratti di soggiorno, e si sofferma sui recenti provvedimenti introduttivi di nuove misure a tutela della sicurezza pubblica dopo la ripresa della libera circolazione fra le Regioni. – The essay analyses the impact of the epidemic situation on the hotel contract and the author examines the new regulations regarding it.

SOMMARIO: 1. L'epidemia e il settore turistico. – 2. La sorte dei cc.dd. “contratti di soggiorno”. – 3. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione. – 4. Le misure di sostegno all'attività turistica e quelle di prevenzione del rischio epidemico.

* Professore associato nell'Università di Verona – chiara.tincani@univr.it.

§ Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – *This article has been submitted to double blind peer review.*

1. *L'epidemia e il settore turistico.*

È superfluo sottolineare la gravità della situazione che si è verificata in Italia per la virulenza espansiva dell'epidemia. Spesso con un ritmo convulso, si sono succeduti gli interventi amministrativi e normativi volti al contenimento del contagio, per il rapido diffondersi del virus, con restrizioni sempre più severe in concomitanza con l'aggravarsi delle condizioni di salute pubblica. In modo inevitabile, è stato colpito anche il settore turistico, nella sua espressione più ampia, comprensivo dell'attività di ristorazione, di organizzazione di viaggi, di programmazione di voli aerei o di altri trasporti, dell'iniziativa alberghiera, quindi del sistema ricettivo nel suo significato più estensivo.

Con il d.P.C.M. dell'8 marzo 2020, si è affrontata la prima fase dell'emergenza. Il decreto ha considerato le zone geografiche più colpite e ha previsto interventi mirati, in modo da cercare di contenere la diffusione del contagio, per evitare una ripercussione sul sistema economico nazionale. Secondo l'art. 1, nelle Regioni e nelle Province indicate (una larga parte dell'Italia settentrionale), sono stati inibiti gli spostamenti in entrata e in uscita da molti territori, se non per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute. Inoltre, sono stati interdetti tutte le manifestazioni e gli eventi tenuti in luogo pubblico o privato, come quelli di carattere culturale, ludico o sportivo, anche se svolti in aree circoscritte, ma aperte al pubblico, come i cinema, i teatri e le discoteche. Poi, sono stati chiusi i musei e si sono limitate le attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e di bevande al pubblico dalle ore 6,00 alle ore 18,00, con l'obbligo per il gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone, pena la sospensione dell'attività.

Il 9 marzo, quindi il giorno dopo la pubblicazione del primo decreto, ne è stato adottato un secondo, più severo, con cui si sono estese all'intero territorio nazionale le citate misure restrittive, prima riguardanti ad alcune zone, a causa del rapido peggioramento della situazione, tanto che le proibizioni sono state rese più drastiche. Per la necessaria sostituzione di un atto avente forza di legge a semplici provvedimenti amministrativi, il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, ha specificato che si sarebbero potute intraprendere ulteriori azioni, anche più pesanti di quelle contemplate dai prece-

denti atti, per l'intero territorio nazionale e per periodi predeterminati, reiterabili e di durata non superiore ai trenta giorni, fino al 31 luglio 2020.

A partire dall'8 marzo, a riprova del carattere diffuso dell'epidemia, si sono sospese del tutto a livello nazionale le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, si sono vietati gli spostamenti dal luogo di residenza per scopi ludici, si sono impediti i viaggi all'estero o le crociere e tutte le strutture destinate all'accoglienza sono state colpite, così che ogni attività turistica è stata dichiarata illegittima. Poi, è stato vietato il pernottamento in albergo, se non motivato da esigenze lavorative. Per esempio, durante la prima fase dell'epidemia, sarebbero stati aperti tra il cinque e il dieci per cento degli alberghi e nessun ristorante fuori da questi. Tale situazione è cessata dall'inizio di giugno e con la ripresa della libera circolazione tra le regioni sono stati adottati provvedimenti normativi volti a individuare nuove misure di prevenzione. Tuttavia, alla fine di giugno, quando si scrive questo contributo, la situazione delle imprese alberghiere non risulta migliorata, per lo meno a sentire le loro associazioni di categoria, non solo per il basso numero delle prenotazioni per l'estate, ma perché non è ricominciata la permanenza dei viaggiatori per ragioni professionali e di affari, con una spietata concorrenza e con un abbassamento estremo dei prezzi delle camere.

2. *La sorte dei cc.dd. "contratti di soggiorno".*

Il testo normativo ha utilizzato questo termine atecnico, così che fosse compresa ogni ipotesi, non solo quella tradizionale dell'albergo in senso stretto¹. Pertanto, la norma si applica a qualunque struttura ricettiva.

¹ Cfr. M. FRAGALI, voce: *Albergo (contratto di)*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 969 ss.; G. B. FUNAIOLI, voce: *Albergatore, albergo*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. I, Torino, 1960, 439 ss.; U. CARNEVALI – G. BONILINI, *La responsabilità dell'albergatore*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1979, 127 ss.; V. GERI, *La responsabilità civile dell'albergatore*, Milano, 1979, 45 ss.; E. GRAGNOLI, *Considerazioni sul contratto di albergo*, in AA.VV., *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo* a cura di G. SILINGARDI – A. ANTONINI – F. MORANDI, Milano, 1996, 591 ss.; M.E. QUADRATO, voce: *Responsabilità dell'albergatore*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, vol. VIII, Torino, 2013, 623 ss.

L'art. 88-*bis* del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha dichiarato risolti di diritto tutti i «contratti di soggiorno» che si sarebbero dovuti eseguire nelle aree interessate dal contagio.

Secondo l'art. 88-*bis*, vi sarebbe stata una presunzione assoluta del fatto che l'impossibilità della permanenza fosse dipesa dalle misure di contenimento del contagio e il cliente avrebbe dovuto solo dichiarare di essersi trovato in questa situazione e ne avrebbe dovuto dare comunicazione entro trenta giorni da quando era programmata la presenza. Nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'avviso, il gestore avrebbe potuto optare per la restituzione del corrispettivo o emettere il cosiddetto "voucher", per un importo pari al pagamento effettuato, con un credito da utilizzare entro un anno.

Di fatto, l'impresa ha optato per la seconda ipotesi e ha preferito programmare una prestazione analoga a quella originaria in un momento posteriore, piuttosto che restituire il compenso, con il rischio di trovarsi in difficoltà dal punto di vista della liquidità. L'albergo ha assunto un analogo impegno nei confronti dell'organizzatore di viaggi, il quale, a sua volta, ha emesso un voucher. Pertanto, sia l'organizzatore, sia il gestore delle strutture ricettive si sono impegnati nei riguardi dei rispettivi clienti e hanno loro riconosciuto un credito da esercitare entro l'anno, con un vantaggio evidente, perché non hanno dovuto restituire le somme versate.

L'art. 88-*bis* si è prefisso due obiettivi, di preservare la liquidità immediata anche delle strutture ricettive e di attenuare i loro oneri finanziari, con il ricorso a soluzioni inconsuete, quale il riconoscimento di un credito pari al corrispettivo versato, diritto esercitabile solo con la stipulazione di un altro contratto, entro un anno dalla risoluzione del primo. Il termine voucher è usato in modo improprio, ma la volontà legislativa è chiara, fermo il fatto che si discute di un semplice diritto personale e non vi è alcun titolo di credito che lo incorpori.

L'art. 88-*bis* ha previsto il rimedio del voucher in alternativa alla restituzione del corrispettivo anche nelle ipotesi di acquisto di pacchetto turistico. In tali casi, è stato prefigurato un problema di compatibilità rispetto alla direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015, perché le norme sono in palese divergenza da quelle europee, in quanto introducono una forma di soddisfacimento dell'interesse del consumatore di-

versa da quella contemplata nell'ordinamento comunitario, che prevede solo la restituzione immediata del corrispettivo; analoghe considerazioni non valgono per il contratto di albergo, perché non vi è alcuno atto normativo europeo.

Tuttavia, la norma presenta elementi di irrazionalità rilevanti sul piano della legittimità costituzionale. Infatti, il pacchetto turistico è preordinato all'organizzazione di un viaggio e, quindi, risponde a esigenze ludiche. Il fatto che, con il voucher, la vacanza, interdetta per impossibilità sopravvenuta, si possa realizzare in un momento successivo ed entro un arco temporale contenuto è coerente con le aspettative del cliente; il suo interesse è comunque soddisfatto, anche se in un altro frangente, perché la destinazione ha pregio dal punto di vista ricreativo e non cambia tali connotazioni dopo l'epidemia. Un pacchetto turistico realizza una esigenza stabile e riconoscibile.

Al contrario, possono essere diverse le motivazioni che inducono a stipulare un contratto di albergo e l'art. 88-*bis* riguarda tutte le varianti, con l'uso dell'inconsueta espressione di «soggiorno» e a prescindere dalle caratteristiche del luogo in cui siano le strutture ricettive; alla base della prenotazione vi possono essere ragioni di svago, ma anche familiari o professionali e, in alcuni casi, la permanenza deve avere luogo in una data prestabilita, come, per esempio, nell'ipotesi di prenotazione di una camera per la discussione di una causa. Il riconoscimento di un credito non ha alcuna funzione satisfattiva se il consumatore non ha interesse a conservare la stessa prenotazione, perché, per esempio, non deve più andare in quel luogo, senza pregio ricreativo. Il turista si trova in possesso di un voucher che sa di non potere utilizzare e non recupera in alcun modo il corrispettivo versato per la prestazione di cui non ha usufruito².

L'art. 88-*bis* solleva dubbi di legittimità costituzionale, in quanto, sia pure in modo improprio, può realizzare una privazione ingiustificata di

² Cfr. F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, in *Giust. civ. com.*, 2020, 3 ss., secondo il quale, «almeno in casi limitati, la fruizione del voucher (...) potrebbe risolversi in una misura (...) penalizzante rispetto ad acquirenti che non abbiano più (...) una ragionevole possibilità di fruire (...) della prestazione dovuta in base al titolo di legittimazione sostitutivo».

valori economici, accomunando ipotesi del tutto diverse. Altro è avere un credito con un albergo in una località turistica, altro avere un voucher con uno situato in zone senza questa attrattiva. L'art. 88-*bis* riguarda qualunque struttura ricettiva e, quindi, anche le imprese che operino in un solo luogo, non soltanto le grandi catene nazionali e internazionali che possono consentire il mutamento di destinazione. A differenza di quanto capita per gli organizzatori, che offrono molti pacchetti con mete differenti, se un consumatore ha un credito con un albergo specifico e non deve più andare in quel posto, subisce un decremento patrimoniale del tutto ingiustificato. Quindi, non è razionale l'equiparazione dei pacchetti con i cosiddetti contratti di soggiorno, senza le necessarie distinzioni.

3. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La soluzione del voucher ha sollevato perplessità; esso è stato previsto dalla disciplina sull'impossibilità sopravvenuta dell'art. 88-*bis* con riguardo a quei contratti di trasporto, di acquisto di pacchetto turistico e di soggiorno la cui esecuzione sarebbe dovuta avvenire durante il periodo della diffusione dell'epidemia³.

La normativa ha deviato dai principi generali dell'art. 1463 c.c. e ha postulato una presunzione di impossibilità di eseguire le prestazioni a causa delle misure restrittive volte al contenimento del virus. Pertanto, il consumatore doveva solo dichiarare di trovarsi in una delle situazioni previste e il negozio si è risolto per legge.

La disciplina dell'art. 88-*bis* è sostitutiva di quella prevista dal codice civile, così che, «in mancanza di accesso tempestivo alla richiesta di rimborso», il cliente «della prestazione divenuta impossibile perderebbe (oltre che il diritto alla prestazione sostitutiva, anche) il diritto alla restituzione»⁴ del corrispettivo versato.

³ Cfr. S. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria COVID-19*, in *Giust. civ. com.*, 2020, 1 ss.; A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: sunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, *ivi*, 2020, 1 ss.

⁴ Cfr. F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, *cit.*, 3 ss. Cfr. anche R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, *ivi*, 3 ss., per il

Nel complesso e a dispetto di quanto è avvenuto per l'albergo, per il quale si sono messi in luce i punti di debolezza, la costruzione normativa dell'impossibilità sopravvenuta è razionale e rappresenta una soluzione equa. La mancata fruizione del soggiorno programmato a causa del diffondersi dell'epidemia ha trovato il suo contrappeso nel riconoscimento dell'impossibilità sopravvenuta, con l'obbligo per la struttura ricettiva di emettere il cosiddetto voucher o di restituire il corrispettivo, in tutto o in parte versato, anche se il cliente è stato costretto ad agire entro un circoscritto limite temporale, ai sensi dell'art. 88-*bis*. Durante l'epidemia, i cosiddetti contratti di ospitalità hanno perso la loro funzione, in quanto non hanno potuto soddisfare l'esigenza per la quale erano stati conclusi⁵.

Così, la sorte dei negozi previsti dall'art. 88-*bis* non è stata coinvolta nel dibattito sui rimedi da applicare, che ha riguardato gli altri tipi. In particolare, la riflessione è caduta sull'impatto che le misure di contenimento del virus hanno avuto sui canoni dovuti dai conduttori degli esercizi commerciali, costretti a rimanere chiusi, o sull'approvvigionamento dei materiali o sull'organizzazione delle aziende con produzione non essenziale, la cui attività è stata sospesa⁶.

Le soluzioni sono state diverse; si sono proposti i rimedi tradizionali⁷, tra i quali, oltre a quello dell'art. 1463 c.c., la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità⁸. In alcuni casi, si è fatto rinvio all'idea della rinegoziazione⁹ o si è desunta una disciplina (applicabile a tutti i negozi

quale si ha una «ipotesi tipizzata di impossibilità sopravvenuta, con la conseguente risoluzione del rapporto».

⁵ Cfr. R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile*, in *Giust. civ. com.*, 2000, 1 ss.

⁶ Cfr. R. MORELLO, *Ibidem*.

⁷ Cfr. A.M. BENEDETTI, *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: causa (transitoria) di giustificazione?*, in *Giust. civ. com.*, 2000, 1 ss.

⁸ Ma v. A. GENTILI, *Una proposta sui contratti di impresa al tempo del coronavirus*, in *Giust. civ. com.*, 2000, 2 ss..

⁹ Cfr. A. A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, in *Giust. civ. com.*, 2000, 1 ss., per il quale il dovere di rinegoziazione si fonda sul «canone di buona fede oggettiva».

coinvolti dall'epidemia) dall'art. 91 del d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), secondo il quale è sempre valutato il rispetto delle misure di contenimento, ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c.¹⁰.

Se si eccettuano i citati dubbi di legittimità costituzionale per i contratti di ospitalità non riferibili alle esigenze tristiche, l'art. 88-*bis* è ragionevole.

4. Le misure di sostegno all'attività turistica e quelle di prevenzione del rischio epidemico.

Nel Titolo VIII del recente d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte misure volte a favorire la ripresa delle attività turistiche.

In riferimento all'anno 2020, l'art. 177 non richiede il versamento della prima rata dell'imposta municipale (la cosiddetta IMU) relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, termali e a quelli destinati a finalità turistiche, individuati dall'art. 177, comma, lett. b); per esempio, rientrano in questa ultima categoria gli ostelli della gioventù, i rifugi in montagna, gli spazi usati dagli affittacamere per brevi soggiorni.

Ancora, come misura di sostegno, l'art. 178 prevede l'istituzione di un «fondo» presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finalizzato alla sottoscrizione di quote o di azioni di organismi di investimento collettivo di risparmio e di fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione dell'acquisto, della ristrutturazione o della valorizzazione degli immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

¹⁰ Cfr. R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile*, cit., 4, secondo il quale se «le parole “il rispetto delle misure di contenimento (...) è sempre valutato ai fini dell'esclusione (...) della responsabilità del debitore” non comportino una qualche modifica dell'ordinario regime probatorio (art. 1218 c.c.)».

Sempre presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'art. 179 prevede la creazione di un ulteriore «fondo» denominato «per la promozione del turismo in Italia». La norma rimette a un decreto del Ministero sia l'individuazione dei soggetti e delle iniziative da finanziare, anche con l'ausilio dell'Agenzia nazionale del turismo, sia la definizione delle modalità di assegnazione. La disposizione non chiarisce quali siano le imprese turistiche beneficiarie, rinviando in modo generico agli operatori del settore, ma dovrebbero essere ricomprese le strutture ricettive.

Invece, il d.P.C.M. 11 giugno 2020 identifica le misure idonee a contenere il diffondersi dell'epidemia a livello nazionale con riguardo non solo alle attività lavorative, ma anche a quelle ricreative. In forza dell'art. 1, lett. nn), sono riprese tutte le attività delle strutture ricettive e il relativo esercizio è condizionato alla previa verifica da parte delle regioni della compatibilità con l'andamento della situazione epidemica. La regione o la Conferenza delle regioni e delle province autonome devono individuare i protocolli o le linee guida funzionali al contenimento del rischio.

L'allegato 9 del citato d.P.C.M. attiene alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'11 giugno 2020. Con riguardo alle strutture ricettive, in premessa, si chiarisce che tali indicazioni si applicano a tutte le fattispecie, dalle imprese alberghiere ed extra alberghiere a quelle all'aria aperta, ai rifugi alpini e agli ostelli, e si sottolinea la necessità di coordinare questi criteri con quelli previsti per la ristorazione, qualora la struttura somministri cibi e bevande. Infine, l'allegato prevede molte prescrizioni di carattere generale, a cui seguono altre di dettaglio; per esempio, con riguardo alle strutture all'aria aperta, i mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o camper devono essere situati in piazzole delimitate, in modo che siano rispettate le distanze di sicurezza, e si raccomanda a chi occupi la piazzola stessa di pulire e di disinfettare gli arredi esterni, oltre a quelli interni.

Sia il recente d.l. 19 maggio 2020, n. 34, sia il d.P.C.M. 11 giugno 2020 rappresentano un apprezzabile sforzo di contemperamento dell'interesse economico con l'esigenza di salvaguardia dell'incolumità pubblica, anche se si potrebbe dubitare della razionalità di molte misure e della loro effettiva utilità.